

Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 17/10/2013

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

Art. 2

(Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea)(1)

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

(2)(3)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013